



# Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro  
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

DELIBERA DI INDIRIZZO ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 2/07/2008

Con la delibera di indirizzo dell'11/03 u.s. questa Commissione, al fine di individuare l'ambito della propria competenza, ha definito il concetto di sede del datore di lavoro stabilendo che debba sussistere la *"conformità tra la nozione di sede di cui all'articolo 76 lett. c - bis) del d.lgs. 276/03, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006), e quella di unità produttiva, così come elaborata dalla consolidata giurisprudenza"*, dotata della necessaria indipendenza tecnica e amministrativa per svolgere in piena autonomia la fase lavorativa o l'attività aziendale ad essa assegnate.

Tuttavia al fine di rendere operativa in concreto la norma – il cui tenore letterale non appare facilmente intellegibile perché il testo introdotto dalla legge finanziaria 2006 non sembra raccordarsi con le precedenti disposizioni in materia di certificazione – si pone altresì la ineludibile esigenza di:

1. Specificare il significato della seconda parte della predetta lett. c- bis laddove prevede che la competenza di questa Commissione emerge anche nell'ipotesi di *"datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro."*
2. meglio esplicitare l'attività della Commissione con riferimento in via generale anche alle ipotesi di datori di lavoro con sedi in più province.

## Punto 1

Al riguardo, occorre precisare che la norma sembra introdurre due livelli di certificazione:

il primo riferito a schemi di convenzione legittimanti la procedura accentratrice presso la Commissione istituita all'interno della Direzione

generale, necessari per superare il condizionamento derivante dalla presenza di una sola sede di lavoro e l'obbligo conseguente di rivolgere istanza alla Commissione provinciale territorialmente competente;

il secondo riferito ai contratti da certificare (*rectius* schemi contrattuali da certificare) proposti dai datori di lavoro con una sola sede di lavoro, associati o iscritti ad organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli schemi di convenzione certificati.

In questo caso la Commissione è chiamata a certificare la conformità degli schemi contrattuali proposti agli schemi di convenzione in astratto approvati.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle conseguenze di ordine metodologico oltre che giuridico cui dà luogo l'istituto della certificazione si impone l'esigenza di individuare una procedura che consenta alla Commissione di operare speditamente assicurando, comunque, le garanzie di correttezza e corrispondenza dell'atto certificato alle rilevanti finalità sociali.

La seguente procedura sarà quella da seguirsi nei casi in cui l'istanza è rivolta alla certificazione degli schemi contrattuali per i datori di lavoro con una unica sede:

- la richiesta, debitamente sottoscritta dalla parte datoriale e dalle rappresentanze sindacali territoriali o aziendali (ove esistenti), trasmessa alla Commissione dovrà essere corredata, oltre che da eventuali memorie e osservazioni scritte, anche da un atto dell'organizzazione imprenditoriale firmataria della convenzione che attesti l'adesione del datore di lavoro istante;
- la Commissione certifica gli schemi contrattuali proposti;
- l'atto di certificazione viene inviato alla Commissione di certificazione presso la DPL territorialmente competente;
- il datore di lavoro che ha ottenuto la certificazione degli schemi contrattuali provvederà, successivamente, a far pervenire i singoli contratti individuali alla Commissione istituita presso la DPL competente ai fini della relativa "ratifica" (Art. 76 D.Lgs n.276/2003, co.1 bis).

## Punto 2

Si evidenzia che il problema dell'attività della Commissione si pone anche, in via più generale, con riferimento alle ipotesi di datori di lavoro con sedi in almeno due province.

Infatti, si ritiene che la Commissione non sia chiamata ad operare con le stesse modalità con le quali operano le Commissioni istituite presso le singole DPL (numero di istanze che sulla base di contatti avuti con talune strutture

sono destinate nel prosieguo del tempo ad assumere notevole incremento esponenziale con effetti negativi sulla operatività della Commissione; difficoltà di gestire l'ingente numero di convocazioni; le molteplici audizioni delle parti per ogni singolo contratto; la circostanza che talune tipologie contrattuali, come ad esempio l'apprendistato professionalizzante, non possono essere certificate a livello centrale poiché la normativa di riferimento relativa alla formazione differisce da Regione a Regione; etc).

Pertanto, appare opportuno definire gli aspetti inerenti il campo e le modalità di azione della Commissione alla luce delle prime esperienze operative.

Al riguardo, attesa la rilevanza generale che potrebbe assumere la certificazione effettuata ad opera della Commissione "centrale" e in considerazione dell'elevato numero di istanze che nel tempo potrebbero pervenire, tali da incidere fortemente sulle capacità operative e sui tempi imposti dalla procedura, appare evidente che compito principale della Commissione - per motivi di attinenza al dettato normativo nonché di maggiore funzionalità ed efficienza - non potrà che essere quello di procedere alla certificazione di schemi contrattuali validi per una serie indeterminata di contratti uniformi, anziché alla certificazione di specifici contratti individuali, anche nel caso di istanze relative a specifici contratti di lavoro estensibili in altri ambiti territoriali.

Ciò premesso, relativamente al punto 2, occorre definire la procedura connessa alla certificazione delle istanze presentate dai datori di lavoro che hanno sedi in due o più province.

In questa ipotesi, la procedura da seguire per la presentazione delle istanze sarà la seguente:

- le istanze sono presentate alla Commissione, debitamente sottoscritte dalla parte datoriale e dalle rappresentanze sindacali territoriali o aziendali, ove esistano, di almeno una delle province;
- la Commissione, sulla base della documentazione allegata (progetto, memorie esplicative ecc..) certifica uniformi schemi contrattuali relativi ai rapporti che si intendono instaurare senza necessità di audizione delle parti vertendo l'esame e le determinazioni della Commissione su un'ipotesi di schema contrattuale astratto a contenuto differito per quanto riguarda la posizione specifica del lavoratore;
- gli schemi contrattuali così certificati, unitamente all'istanza, vengono inviati alle Commissioni di certificazioni istituite presso le DPL nel cui territorio hanno sede i datori di lavoro istanti;
- tali Commissioni verificheranno, in sede di ratifica ai sensi dell'Art. 76 D.Lgs n. 276/2003, co.1 bis, la conformità dei singoli contratti, successivamente stipulati, agli schemi certificati.

La presente delibera di indirizzo integra con opportuni adeguamenti, sul piano operativo, alla realtà fattuale il Regolamento approvato in data 12 dicembre 2007.

***F.to IL PRESIDENTE  
(dott. Ugo MENZIANI)***